

Messaggio

numero

4877

data

8 aprile 1999

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo il progetto di modifica di diverse norme contenute nella Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14.09.1976.

INTRODUZIONE

La situazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ha destato viva preoccupazione, all'inizio della legislatura 1995-1999, allorquando è emersa in tutta la sua portata la negativa tendenza del bilancio tecnico e del rapporto fra il patrimonio della Cassa e i suoi impegni (grado di copertura). Il peggioramento si era iniziato già nel 1987, ma si era fatto allarmante a partire dal 1991. I nuovi organismi della Cassa si sono attivati per avviare l'opera di risanamento non appena sono entrati in carica nell'estate del 1995. Le proposte contenute nel presente messaggio rappresentano una nuova e importante tappa in questo lavoro di risanamento.

Le modifiche di legge che proponiamo dovrebbero restituire solidità alla Cassa pensioni e rassicurare in tal modo i dipendenti dello Stato e i pensionati.

L'opera di risanamento è stata resa più difficile dalla scarsa trasparenza sulla effettiva situazione della Cassa negli anni dal 1992 al 1994, quando non erano più stati pubblicati, all'attenzione del Gran Consiglio, il bilancio tecnico e il grado di copertura. Probabilmente, se il Parlamento, in quegli anni, fosse stato messo a conoscenza dell'effettiva situazione della Cassa e soprattutto della sua evoluzione, il risanamento che oggi stiamo affrontando, per poter garantire in futuro prestazioni comunque di tutto riguardo, sarebbe stato più agevole.

Dall'entrata in funzione dei nuovi organismi, la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato è stata radiografata in tutte le posizioni: si è voluto accertare il suo stato di salute effettivo, le prospettive, i rischi conseguenti all'evoluzione manifestatasi all'inizio degli anni Novanta e alle ipotesi demografiche, quelli connessi alle novità di legge introdotte a livello federale a contare dal 1. gennaio 1995 (in particolare: le nuove modalità di calcolo della prestazione di libero passaggio) e quelli legati ad eventuali distacchi di enti esterni.

I primi risultati dell'opera di risanamento sono stati conseguiti con l'aumento della redditività del patrimonio mobiliare e con una valutazione più realistica di quello immobiliare, per il quale si sono palesati errori di valutazione e scelte poco accorte all'inizio degli anni Novanta, quando il mercato immobiliare era già pesantemente entrato nella fase depressiva che perdura.

Il difficile percorso del risanamento della Cassa pensioni si è intrecciato con quello dell'emergenza finanziaria del Cantone, che ha portato il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio a proporre e ad approvare misure che hanno interessato direttamente la Cassa pensioni, i dipendenti dello Stato e, in misura molto più contenuta, i beneficiari di rendite.

Alle preoccupazioni e alle inquietudini dei dipendenti e dei pensionati, ma anche a quelle dei cittadini contribuenti che in ultima istanza sono i garanti finanziari della Cassa pensioni, deve essere data una risposta articolata in punti propositivi.

Gli organi della Cassa si sono pertanto adoperati, fin dall'inizio della legislatura, per garantire la massima trasparenza sulla situazione della Cassa, per professionalizzarne la gestione, per rispettare rigorosamente le competenze decisionali stabilite dalla legge, per considerare più attentamente di quanto non sia stato fatto in passato i suggerimenti del perito e attuare un risanamento efficace in tempi ragionevoli.

Le modifiche della legge sulla Cassa pensioni che vengono proposte con il presente messaggio rientrano in questa strategia. Quest'ultima è indispensabile non solo per tranquillizzare i pensionati dello Stato, che hanno contribuito per un'intera vita lavorativa al finanziamento della Cassa e che quindi hanno il diritto di vedersi garantite prestazioni commisurate al loro impegno finanziario, ma anche per evitare che il disavanzo tecnico della Cassa, combinato con le norme sul libero passaggio entrate in vigore nel 1995, con l'evoluzione della speranza di vita e con la sostanziale stagnazione del numero dei dipendenti statali (quindi degli assicurati attivi), possa portare a situazioni difficilmente sostenibili per lo Stato (che garantisce la copertura del disavanzo tecnico).

Le verifiche effettuate dal perito attuariale e dalla Commissione, indicano che, senza misure di risanamento e tenendo conto della decima revisione dell'AVS e della parificazione dei contributi fra datore di lavoro e dipendenti, il grado di copertura della Cassa pensioni sarebbe del 78,6% nel 2001 e scenderebbe al 77,8% nel 2006 e al 75,0% nel 2011. Questa proiezione si basa su ipotesi certamente non pessimistiche in relazione all'aumento del numero degli assicurati attivi (+0,5%) e alla redditività del patrimonio (5,5% netto).

Per raggiungere l'obiettivo di un grado di copertura stabile al di sopra dell'80%, si propongono le seguenti misure di risanamento:

- introduzione del calcolo della prestazione di libero passaggio sullo stipendio determinante calcolato sulla media degli ultimi 10 anni, ma almeno pari al 90% dell'ultimo stipendio assicurato (art. 7)
- introduzione del calcolo dello stipendio determinante per le prestazioni di vecchiaia e pensione anticipata sulla media degli ultimi 10 anni, ma almeno pari al 90% dell'ultimo stipendio assicurato (artt. 22 e 23)
- soppressione del supplemento sostitutivo per coniugato fra i 58 e i 65 anni (art. 27)
- soppressione del supplemento sostitutivo per la moglie dei beneficiari in età AVS (art. 27)

- introduzione del grado di occupazione medio per il calcolo del supplemento sostitutivo (art. 27)
- riduzione del supplemento sostitutivo per i casi di pensionamento nella fascia 63/65 anni, con adeguamento alla decima revisione AVS (art. 27)

Facciamo rilevare che per le misure concernenti il calcolo dello stipendio determinante (artt. 22 e 23) e per la soppressione del supplemento sostitutivo per i beneficiari di rendite nella fascia fra 58 e 65 anni (art. 27) è stata prevista l'introduzione di una norma transitoria affinché quest'ultime abbiano un'incidenza graduale sulla situazione previdenziale degli assicurati (norma transitoria B cpv. 1 e 4).

Accanto a questi sacrifici, finalizzati a garantire la stabilità della Cassa pensioni a lungo termine, vengono proposti alcuni miglioramenti di prestazioni, in particolare per i pensionati invalidi.

Infine vengono proposte alcune misure che puntano a realizzare una maggiore autonomia della Cassa pensioni, in parziale accoglimento dell'iniziativa parlamentare Fulvio Pezzati del 20 giugno 1994.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Queste considerazioni sono illustrate in dettaglio nei vari capitoli.

1.1 Misure di risanamento

La Commissione della Cassa, sulla base dei risultati interni a bilancio tecnico 1995, in data 21.02.1996 ha assegnato il mandato al perito per l'allestimento di una perizia tecnica al 31 dicembre 1995, con il supporto di uno studio evolutivo sull'arco di 15 anni.

Il perito nel mese di luglio 1996 ha rassegnato il proprio rapporto dal quale sono emerse considerazioni che hanno destato la preoccupazione della Commissione della Cassa sull'evoluzione del grado di copertura futuro.

La Commissione della Cassa ha quindi dato avvio ai lavori sull'esame della situazione della Cassa pensioni, assegnando il mandato al Comitato di studiare le varie misure di risanamento proposte dal perito.

Preso atto del rapporto del 4 marzo 1997 del Comitato, la Commissione ha quindi deciso la costituzione di uno speciale gruppo di lavoro, che ha presentato il proprio rapporto in data 19 agosto 1997.

Il criterio di valutazione scelto dalla Commissione della Cassa per definire le priorità di attuazione delle varie misure è stato il seguente:

misura livello A	=	proposta da attuare
misura livello B	=	proposta da valutare
misura livello C	=	proposta da rimandare nel tempo e di difficile attuazione

La Commissione della Cassa, sentito il parere del perito, ha quindi deciso in data 16.09.1997 di quantificare ed approfondire le misure di livello A e B, assegnando il relativo mandato al perito della Cassa (Prasa SA, Peseux).

Il perito, con il rapporto novembre 1997, ha indicato l'influenza delle singole misure, presentando uno scenario finale che impone l'adozione delle misure A e B, per l'ottenimento dell'obiettivo finale della Commissione della Cassa, ossia il mantenimento stabile del grado di copertura sopra l'80%. Il perito si riserva comunque di riesaminare le sue conclusioni, nel caso in cui la realtà dovesse scostarsi in modo sostanziale dalle sue valutazioni.

Sulla base delle ipotesi di lavoro utilizzate (aumento assicurati + 0.5% / redditività 5.5%), l'adozione delle misure A e B dovrebbe quindi permettere di conseguire l'obiettivo finale: grado di copertura fissato stabilmente al di sopra dell'80%.

La Commissione della Cassa ritiene comunque estremamente necessario vigilare sull'evoluzione del grado di copertura, al fine di proporre, se del caso, i tempestivi correttivi. La modifica proposta rappresenta un parziale ridimensionamento dell'attuale piano assicurativo della Cassa, senza comportare un aumento dei contributi globali.

Questa modifica se come auspicato, permetterà di raggiungere gli obiettivi fissati - costituisce un intervento nell'interesse degli assicurati stessi ed un fattore importante di stabilità nel tempo.

Non va infatti dimenticato che l'evoluzione della previdenza professionale, nonché le prospettive future, indicano che determinate prestazioni oltre un certo limite ragionevole non saranno più sopportabili e quindi si impone una riflessione sulla struttura dell'attuale piano assicurativo.

Già la modifica introdotta al 1. gennaio 1995 ha costituito un importante passo in questa direzione; altre importanti Istituzioni di diritto pubblico hanno adottato provvedimenti per impedire o perlomeno rallentare il peggioramento della situazione delle singole Casse.

La Commissione della Cassa, con una certa cautela, ma con il supporto del perito ritiene che le misure proposte siano sufficienti per il risanamento stabile della Cassa.

Il perito conferma infine, con l'attestazione del 16 dicembre 1998, che la presente modifica di legge corrisponde alle prescrizioni legali federali.

1.2 Iniziative parlamentari generiche

In questa modifica vengono pure prese in considerazione le iniziative parlamentari generiche presentate dagli On. Fulvio Pezzati e Carlo Danzi in data 20 giugno 1994, rispettivamente 9 marzo 1995. Su queste proposte il Consiglio di Stato ha aderito ai pareri espressi dalla Commissione della Cassa in data 24 aprile 1996, 13 marzo 1997 e 12 settembre 1997 e durante la seduta del 25 maggio 1998.

Per quanto riguarda l'iniziativa dell'On. Carlo Danzi osserviamo che i suoi contenuti, pur se in termini di tempo diversi, sono stati accettati parzialmente dal Gran Consiglio; si rimanda pertanto alla proposta sulla progressiva pariteticità dei contributi fra assicurati e datori di lavoro.

L'iniziativa parlamentare generica dell'On. Fulvio Pezzati è invece tuttora d'attualità e postula le seguenti modifiche:

- presentazione separata al Gran Consiglio dei rendiconti della Cassa;
- competenze decisionali degli organi direttivi della Cassa sull'Amministrazione, in particolare sulla nomina dei funzionari;
- mandato esterno di revisione.

Nel suo rapporto sull'iniziativa generica dell'On. F. Pezzati la Commissione della gestione ha chiesto di valutare l'eventuale trasformazione della Cassa in una Società Cooperativa. Questa soluzione non è attualmente proponibile, in quanto l'autonomia completa della Cassa impone un grado di copertura pari al 100%; questo non è il caso della Cassa

pensioni dei dipendenti dello Stato. Inoltre lo statuto giuridico della Società Cooperativa ai sensi degli art. 828 e seg. CO è stato gradatamente abbandonato e non risponde più alle moderne esigenze.

A questo proposito basta riportare le considerazioni espresse al riguardo dal prof. Carl Helbling (Les institutions de prévoyance et la LPP, Berna 1991, pag. 58):

“Il n'existe plus que très peu de sociétés coopératives comme supports juridiques d'institutions de prévoyance, mais parmi elles on trouve d'anciennes caisses importantes. En 1987, on a comté en Suisse seulement 43 sociétés coopératives de prévoyance regroupant 98'282 assurés. Dans le canton de Zurich, par exemple, il existe environ 4'000 fondations de prévoyance contre une quinzaine de sociétés coopératives de prévoyance. Il est déconseillé de choisir cette forme juridique car elle comporte divers inconvénients (ainsi que nous l'avons mentionné: participation de tous les associés; pas de surveillance s'il n'a pas d'enregistrement en vertu de la LPP; risque de décisions erronées). Il est très difficile de transformer une société coopérative en fondation.

La forme juridique de la société coopérative n'est pratiquement plus choisie pour les caisses de pension. (...).

A mon avis, il serait judicieux que le législateur écarte, aux art. 331 CO et 48 al. 2 LPP, la possibilité de la société coopérative comme support juridique pour les nouvelles institutions de prévoyance”.

In merito alle tre proposte contenute nell'iniziativa dell'On. Pezzati, il Consiglio di Stato esprime parere favorevole per quanto riguarda la presentazione separata dei conti della Cassa, rispettivamente per quanto riguarda il mandato esterno all'ufficio di controllo.

L'accettazione di questi due postulati significa per la Cassa un'ulteriore maggiore autonomia e sicuramente una maggiore trasparenza e un miglior rispetto delle singole competenze.

In particolare la designazione di un Ufficio di controllo esterno è più rispettosa delle norme in vigore a livello federale in materia di previdenza professionale, e mette la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato sullo stesso piano delle altre Istituzioni di previdenza.

Per quanto concerne la terza proposta concernente le competenze decisionali del Comitato in merito all'Amministrazione della Cassa ed in particolare alla nomina dei funzionari, il Consiglio di Stato, tenuto conto del parere della Commissione, non concorda con la proposta dell'iniziativa e ritiene opportuno mantenere la propria competenza di nomina.

D'altra parte già l'art. 44 LCP stabilisce che il Consiglio di Stato è competente per la nomina dei funzionari dell'Amministrazione, secondo le indicazioni e le deleghe del Comitato.

E da queste indicazioni il Consiglio di Stato non si dovrebbe scostare se non per motivi preminenti di interesse pubblico.

Inoltre per i dipendenti dell'Amministrazione della Cassa pensioni sono applicate le norme valide per tutti i dipendenti dello Stato.

1.3 Modifiche di tipo formale

La Commissione della Cassa, oltre alle proposte citate in precedenza, ha pure esaminato l'attuale testo della Legge, riscontrando la necessità di adeguare alcune disposizioni all'attuale situazione organizzativa della Cassa pensioni.

Si tratta di modifiche di natura formale che non hanno incidenza sulla situazione della Cassa, sia dal lato tecnico attuariale, sia dal lato giuridico.

1.4 Parere della Commissione della Cassa

1.4.1 Misure di risanamento

La Commissione, dopo un intenso lavoro preparatorio, in data 2 aprile 1998 ha espresso un primo parere favorevole alle proposte di risanamento. Questo approfondito lavoro della Commissione ha quindi permesso di giungere a proposte ragionevoli, che tutelano in misura ottimale le aspettative degli assicurati e parallelamente permettono di avviare il risanamento della Cassa da più parti auspicato. Si è quindi fatta promotrice delle seguenti modifiche:

- introduzione tasso di contribuzione medio – calcolo supplemento sostitutivo;
- riduzione supplemento sostitutivo (per i casi di pensionamento nella fascia 63/65 anni, adeguamento alla 10ma revisione AVS);
- soppressione supplemento sostitutivo per la moglie per i beneficiari in età AVS;
- soppressione supplemento sostitutivo per la moglie per i beneficiari di rendita fra 58/65 anni;
- introduzione del calcolo dello stipendio determinante sulla media degli ultimi 10 anni, ritenuto che quest'ultimo non può essere inferiore al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

Nella seduta del 19 giugno 1998 la Commissione ha deciso di congelare temporaneamente la parificazione della quota di coordinamento fra vecchi e nuovi assicurati (31.12.94/1.1.95). Questa misura, fra l'altro molto incisiva, potrà eventualmente essere proposta nel caso in cui le previsioni fatte dovessero scostarsi dall'effettiva evoluzione. La Commissione ritiene che per il momento le misure proposte siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Chiamata ad esprimersi sulle misure di risanamento la Commissione, sentito il parere del perito, ha preso atto della possibilità di scostarsi, per i beneficiari di rendita a partire dal 2 gennaio 1973, dal principio del calcolo delle prestazioni sullo stipendio assicurato determinante. Le motivazioni che sono alla base di questa valutazione sono dovute essenzialmente al fatto che con l'introduzione del calcolo delle prestazioni di vecchiaia e anticipate sulla media degli ultimi 10 anni, questo principio viene parzialmente rimesso in discussione. Infatti non è più l'ultimo stipendio assicurato, ma lo stipendio determinante ad essere utilizzato per il calcolo delle prestazioni, ritenuto comunque che quest'ultimo non deve essere inferiore al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

Appare quindi ragionevole pensare che al momento in cui verrà ripresa l'indicizzazione delle rendite in corso e future, che è stata sospesa con l'entrata in vigore delle modifiche proposte con il messaggio 4804 del 27 ottobre 1998, la Commissione della Cassa proporrà l'indicizzazione direttamente sulla pensione maturata. D'altra parte le rendite iniziate prima del 02.01.73 sono già indicizzate con questo sistema.

Il perito ha confermato che questo sistema è adottato dalla quasi totalità delle casse pensioni di diritto privato e pubblico.

La Commissione verosimilmente, nell'ambito delle sue competenze riconosciute dall'art. 43 cpv. 1 e se lo riterrà opportuno, proporrà a quel momento la relativa modifica di legge.

La Commissione con la risoluzione del 12 novembre 1998 ha espresso parere favorevole sul complesso delle proposte, ritenuto che il Consiglio di Stato abbia consultato le Organizzazioni del personale.

1.5 Pareri delle Organizzazioni del personale

1.5.1 Parere del 4 marzo 1999 del Fronte unico delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato e dei docenti

"1. Parificazione dei contributi tra assicurati e datori di lavoro

A questo riguardo ci limitiamo a ribadire il parere negativo a questa misura espresso a più riprese dalla Commissione della Cassa. In particolare, la pariteticità dei contributi comporterebbe un peggioramento della situazione finanziaria della Cassa e l'adozione della stessa risulterebbe in palese contraddizione con l'obiettivo di risanamento coerentemente condotto negli ultimi due anni dagli organi della Cassa con il contributo costruttivo dei rappresentanti delle nostre organizzazioni.

Ci permettiamo di chiedere che nel messaggio in esame venga precisato: "il tema della pariteticità dei contributi tra assicurati e datori di lavoro è stato discusso e risolto con l'approvazione del Gran Consiglio di modifica di Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato proposta con il messaggio no. 4804 del 27 ottobre 1998".

Va inoltre sottolineato l'importante contributo offerto – in una concreta ottica di solidarietà tra assicurati attivi e pensionati – dai beneficiari di prestazioni della Cassa con la misura proposta di sospensione dell'adeguamento al rincaro delle rendite in corso e future fino al limite cumulato del 5%. Questo sacrificio risulterebbe vanificato da un ulteriore taglio salariale conseguente alla decisione di parificare i premi.

2. Art. 4 cpv. 4 Assicurazione obbligatoria

Ci permettiamo di chiedere che, a completazione del commento ai singoli articoli, sia introdotta la precisazione che dalla facoltà concessa da questo nuovo cpv. 4 sia escluso il personale ausiliario dello Stato.

3. Art. 22 cpv. 1 Stipendio assicurato medio

I rappresentanti sindacali nella Commissione amministrativa si sono espressi in favore dell'introduzione del calcolo dello stipendio determinante sulla media degli ultimi 5 anni e non degli ultimi 10 come proposto dal Consiglio di Stato e approvato a stretta maggioranza dalla Commissione della Cassa, chiamata a dare il proprio parere su ciascuna modifica.

Prendiamo atto che il calcolo dello stipendio medio non verrà fatto in modo retroattivo, ma avrà effetto con l'entrata in vigore delle modifiche e che nel calcolo si terrà conto degli effetti in caso di forte inflazione proponendo un limite oltre il quale la media non avrà conseguenze negative sulle prestazioni (lo stipendio medio non potrà in ogni caso essere inferiore al 90% dell'ultimo stipendio assicurato). Il FUS ritiene tuttavia più adeguato il calcolo sulla media degli ultimi 5 anni.

4. Art. 25 cpv. 1 Pensione d'invalidità; art. 37 cpv. 1 Pensione vedovile; art. 40, cpv. 1 Pensione agli orfani

Rileviamo positivamente che il sistema di calcolo di cui all'art. 22 non verrà applicato nei casi d'invalidità e nel calcolo delle prestazioni ai superstiti.

5. Art. 27 cpv. 2 Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

Prendiamo atto che gli attuali beneficiari di rendite non vengono toccati dalle misure proposte e quindi continueranno a percepire le attuali prestazioni.

Diversamente da quanto previsto nelle norme relative alla X revisione della Legge federale sull'AVS, la misura proposta dal Consiglio di Stato non contempla una fase di transizione fino alla completa soppressione delle rendite complete per il coniuge.

Ci permettiamo di chiedere che questa misura sia accompagnata – in analogia con quanto previsto a livello di diritto federale – da una norma transitoria che garantisca un'entrata in vigore progressiva della soppressione della rendita.

Il FUS si rammarica per l'assenza di norme che limitino gli effetti negativi per i detentori di redditi (e pensioni) bassi.

6. Art. 28 cpv. 1 Invalidità parziale; art. 29 cpv. 1, 2 e 3 Decisioni autonome della Cassa

Queste due modifiche, che valutiamo pure positivamente, permettono di tenere in dovuta considerazione i casi d'invalidità parziale e i casi di rigore.

7. Entrata in vigore

Prendiamo atto che il Consiglio di Stato, dopo l'approvazione del messaggio da parte del Gran Consiglio, si è impegnato a garantire a tutti i collaboratori di essere pensionati in base al diritto attuale. Chiediamo di poter discutere adeguate date di entrata in vigore per gli impiegati e i docenti e una congrua applicazione dell'art. 59 cpv. 3 che dia facoltà all'autorità di nomina di ridurre i termini di disdetta del rapporto d'impiego data dal dipendente."

1.5.2 **Parere del 1. marzo 1999 dell'Associazione pensionati dello Stato del Canton Ticino**

Nel merito del messaggio, le nostre osservazioni e considerazioni sono così articolate.

1. Apprezzamento della situazione della Cassa

E' condiviso il giudizio secondo il quale l'attuale situazione finanziaria giustifica l'adozione di misure idonee a tempestivamente correggere tendenze negative tali da mettere in discussione la conferma del principio basato sul primato delle prestazioni. Per contro, non sono integralmente condivise le particolarità e le modalità individuate come origine, causa ed effetto che hanno portato allo stato attuale, (in particolare la mancata informazione e trasparenza degli atti amministrativi richiesti per delibera sui conti annuali).

Lo scrivente Comitato fa presente il contributo addossati ai pensionati, (proposto senza un loro preventivo avviso), concretamente rappresentato dalla decisione del Gran Consiglio di accogliere integralmente la proposta formulata dall'Amministrazione della Cassa e ripresa dal Consiglio di Stato attraverso il messaggio no. 4804 del 27.10.1998.

Si tratta della misura che, quand'anche definita non di risanamento per la Cassa pensioni (pag. 2 del citato Messaggio), contribuisce in modo incisivo e sostanziale alla correzione del trend negativo del grado di copertura. Come si evince dalle tabelle pubblicate nelle pagg. 7 e 8 del progetto di messaggio in esame, la correzione equivale al miglioramento del 3.0% al 31.12.2001; del 3.2% al 31.12.2006 e del 3.4% al 31.12.2011, a fronte di un peggioramento generato dalla **soppressione definitiva** del contributo dell'1% del datore di lavoro, stimato in: -1.1% al 31.12.2001; -2.0% al 31.12.2006 e -2.8% al 31.12.2011.

Perciò, i pensionati hanno tangibilmente contribuito a migliorare le finanze del Cantone (minore esborso stimato in 6/7 milioni annui) e contemporaneamente quelle della Cassa pensioni (miglioramento netto del 1.9% al 31.12.2001; del 1.2% al 31.12.2006 e del 0.6% al 31.12.2011).

Obiettivamente, questa misura risulta essere la più consistente in un diretto confronto coi risultati raggiunti con l'adozione delle altre misure aggiuntive e complementari prospettate in questa sede (cfr. tabelle alle pag. 7 e 8 del progetto di messaggio in esame).

Appare quindi opportuno che, in una prospettiva di corto-medio termine, i pensionati non siano più chiamati alla cassa, e che in caso di una eventuale situazione d'emergenza, al relativo risanamento vadano prioritariamente chiamati i datori di lavoro: Stato e Enti esterni, quest'ultimi non toccati dall'applicazione della proposta modifica dell'art. 4 cpv. 3 (vedi pag. 8 del Messaggio in esame).

2. Obiettivi, strategie (misure) di risanamento prospettate

Si ritiene realistica ed opportuna la fissazione dell'obiettivo mirato al raggiungimento ed al mantenimento di un grado di copertura dell'80%, limite massimo accettabile e quindi tranquillizzante anche per lo Stato in quanto Ente garante delle prestazioni e pure considerando il concetto di perennità del Fondo previdenziale statale.

In merito alle varie proposte avanzate, si prende atto del loro accoglimento a livello di Amministrazione della Cassa, la quale, sicuramente, ha potuto operare la scelta sulla scorta di altre proposte potenzialmente avanzate sia a livello A e B, sia a livello C, di cui però non si conoscono natura e portata.

Comunque, come già più sopra osservato, queste misure tendono a parzialmente correggere l'attuale piano assicurativo, strutturalmente già concepito e realizzato a livello di progetto e di decisione con Messaggio no. 4279 dell'11 agosto 1994.

All'ora attuale, fra le decisioni rimaste in sospeso, v'è quella, definita molto incisiva, relativa alla congelata "temporaneamente" parificazione della quota di coordinamento fra vecchi e nuovi assicurati, (31.12.1994/01.01.1995) riportata a pagina 5 del progetto di messaggio in esame.

A nostro avviso, questa parificazione s'impone per eliminare la sussistente e ingiustificata disparità di trattamento fra vecchi e nuovi assicurati, e si ottiene mediante l'aumento della quota di coordinamento utilizzando la percentuale di rincaro deciso per i dipendenti dello Stato fino al raggiungimento della quota di coordinamento pari a 3/3 della rendita semplice AVS. Va pure sottolineato che dal profilo finanziario quest'operazione comporta il blocco dei contributi a favore degli assicurati e del datore di lavoro e determina un minore onere per la Cassa per tutti i beneficiari di rendita messi al beneficio della pensione dopo l'entrata in vigore di questa misura.

E' comunque da ritenersi del tutto accantonata la misura relativa alla totale parificazione dei contributi fra datore di lavoro e assicurato.

V'è quindi ragionevolmente da ritenere che, con l'adozione piena delle misure proposte, la situazione non esiga più altri interventi almeno fino al momento dell'esaurimento dell'effetto generato dalla soppressione dell'adattamento automatico al rincaro delle rendite fino al 5%, ciò che come a messaggio no. 4804 del 27 ottobre 1998, è prospettato verificarsi nell'anno 2001 (rincaro nel corso dei tre scorsi anni pari al 5.30%).

3. Assicurazione dei diritti acquisiti per gli attuali beneficiari di prestazione pensionistica

Risulta chiaramente ribadito, e verbalmente confermato nell'incontro avuto in data 23.02.1998, che gli attuali diritti acquisiti dai beneficiari di una prestazione previdenziale (rendita + supplemento sostitutivo) non saranno toccati coll'accettazione e con la conseguente entrata in vigore delle prospettate norme di modifica, risp. di nuovo conio.

Questa particolarità, di capitale importanza per gli attuali pensionati, non viene chiaramente esplicitata nelle norme di transitorie pubblicate a pag. 24 del progetto di messaggio in esame, motivo per cui si propongono le seguenti modifiche:

Norme transitorie

lett. A cpv. 2:

Nuovo testo: **"Le prestazioni (rendita e supplemento sostitutivo) pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche".**

lett. B cpv. 3:

Stralcio.

4. Osservazioni e considerazioni puntuali

a. art. 4 cpv. 4 (nuovo): due sono le problematiche in gioco, e segnatamente:

- una certa contraddizione con la seconda parte dell'art. 4 cpv. 1 (CdS o Cassa che decide?);
- il cpv. 4 comporta un certo pericolo per la nostra Associazione perché troppo generico in quanto darebbe la competenza di esclusione dalla Cassa pensione di personale senza lo statuto di nominato dalla LORD (personale ausiliario, incaricati, operai a tempo parziale ed altro), che oggi è però regolarmente affiliato.

b. art. 22 cpv. 1: sulla limitazione al 90% occorre approfondire le seguenti riflessioni in merito a:

- una valutazione, a sapere se la portata di questa norma non sia in taluni casi neutralizzata dal disposto di cui all'art. 19 cpv. 1 della LCP;
- una valutazione di natura sociale, a sapere se la traduzione pratica non comporti una disparità sociale (favorendo o sfavorendo assicurati classificati in classi alte o basse).

c. art. 25 cpv. 1: questa disposizione torna pure applicabile per il beneficiario di una rendita di vecchiaia o rendita anticipata al momento della decisione d'invalidità permanente da parte dell'AI?

d. evidente incoerenza o non omogeneità delle due tabelle pubblicate alle pagg. 7 e 8 del progetto di messaggio:

la testata delle due tabelle non porta chiarezza sull'effettiva situazione conseguente alla decisione presa per il calcolo dello stipendio assicurato determinante: in effetti, la rappresentazione effettiva dovrebbe risultare dall'ipotesi: **Aumento annuo dell'effettivo degli assicurati attivi dello 0.5% / redditività 5.5% - con l'introduzione del limite del 90% dello stipendio assicurato, e con studio evolutivo.**

5. Altre misure proposte nel messaggio

Si condivide, sulla base ed in ossequio del principio della solidarietà, le preoccupazioni degli assicurati attivi per l'evidente incidenza da essi sopportati con l'accettazione delle varie misure proposte, specie di quella riferita al cambiamento del metodo di calcolo dello stipendio assicurato determinante ai fini della definizione delle diverse rendite.

Non va però dimenticato, come giustamente riprodotto a pag. 29 del Messaggio del CdS no. 4279 del 11.08.1994 che ...*"l'impostazione di un istituto di previdenza professionale come la Cassa pensioni dei dipendenti statali non va però decisa solo in funzione di parametri finanziari; essa dev'essere inserita nel quadro più generale del problema di come distribuire l'attività lucrativa degli individui sull'arco della loro vita, in una società in costante e sempre più rapida evoluzione"...* (fine della citazione).

Si può quindi oggettivamente affermare che gli attuali beneficiari di rendita, almeno quelli di età avanzata, non hanno potuto materialmente usufruire di determinate opportunità che sono oggi alla portata degli assicurati attivi (in particolare: miglioramento del percorso della carriera; della retribuzione mediante revisione dell'organico; maggiore mobilità interna all'Amministrazione).

6. Le ulteriori proposte, definite di natura formale, sono oggetto delle seguenti considerazioni:

a. Iniziative Danzi e Pezzati e altre proposte:

- *D'accordo con la presentazione separata al Gran Consiglio dei Rendiconti della Cassa, procedura che rafforza l'esigenza di maggiore trasparenza e che pure accresce la responsabilità del Parlamento nella veste di detentore del supremo potere decisionale di delibera sui conti annuali.*
- *Maggiori competenze decisionali agli organi direttivi della Cassa?
Pur concordando con l'inopportunità di togliere al CdS il potere di nomina dei funzionari della Cassa, con delega agli Organi della Cassa, (previa l'assicurazione della debita tenuta in considerazione della proposta formulata dai funzionari dirigenti della Cassa e dal Comitato), si dissente dall'indirizzo di limitare la Commissione della cassa al ruolo di vigilanza, esercitato prevalentemente a posteriori (esame e delibera sui dati gestionali e patrimoniali). In quest'ottica, vanno perciò riviste le proposte avanzate e mirate a dare al Comitato un potere che va ben oltre a quello normalmente esatto da una gestione corrente.*
- *"Ufficio di controllo esterno" affidato ad un Ente staccato dall'Amministrazione cantonale?
Essendo dell'avviso che la funzione di organo di controllo esiga da parte del mandatario una specifica e competente conoscenza ed esperienza in questo delicato campo previdenziale, (prerogative che oggi si riscontrano presso uffici esterni espressamente abilitati), si condivide l'opportunità di continuare ad avvalersi dei servizi dell'Ispettorato delle finanze del Cantone Ticino, al quale andrebbe però assicurata una maggiore indipendenza ed autonomia dal Comitato della Cassa. In pratica, l'Ispettorato delle finanze dovrebbe essere contemporaneamente a disposizione sia della Commissione della Cassa, sia dell'Ufficio di controllo esterno ed operare in un contesto di effettivo risparmio di costi e di giudizioso impiego delle risorse (chiara definizione dei compiti di revisione concordata con il revisore esterno).*

Proposta di modifica

art. 46 cpv. 1: marginale: invece di "Ufficio di controllo esterno" inserire "**Organo di controllo**" (denominazione usata nel contesto della LPP e relative OPP).

art. 46a cpv. 1 (nuovo): **La Cassa può fare capo all'Ispettorato delle finanze cantonali per l'esecuzione di compiti di revisione interna. Amministrativamente, esso dipende dalla**

Commissione della Cassa e tecnicamente è pure a disposizione dell'organo di controllo.

cpv. 2: Le competenze sono definite di volta in volta dalla Commissione della Cassa alla quale fornisce il risultato delle proprie verifiche, mediante rapporto scritto.

b. *Si dissente dalla proposta di modifica dell'art. 7 cpv. 3 in quanto si ritiene che la Banca dello Stato deve continuare ad essere l'istituto "preferenziato".*

7. Nuova proposta in merito alla composizione della Commissione della Cassa

Si propone la modifica dell'attuale art. 42 LCP il quale regola la composizione della Commissione della Cassa (20 membri), attribuendo, pariteticamente 10 membri ai rappresentanti dei datori di lavoro e 10 ai rappresentanti del personale e dei pensionati.

*Si postula che, dei 10 membri rappresentanti il personale e i pensionati, **almeno 1 sia attribuito di diritto alla nostra Associazione**, la quale, fra l'altro, al 31.12.1998, conta ben 1323 affiliati. In effetti, la nostra Associazione è stata esclusa nell'ultimo quadriennio da qualsiasi organo amministrativo della Cassa (Comitato, Commissione e Organo di controllo), situazione anomala, non sanata attraverso un coinvolgimento nella procedura d'informazione (ad es. in quella per la consultazione preventiva di atti importanti, simili al messaggio no. 4804 dell'ottobre 1998).*

In quest'ottica, la rivendicazione potrebbe anche interessare la composizione del Comitato (art. 42a), nel quale dovrebbe permanentemente sedere il nostro membro presente in seno alla Commissione della Cassa.

Proposta di modifica:

art. 42: *E' istituita una commissione paritetica di 20 membri, 10 dei quali rappresentanti dei datori di lavoro e 10 rappresentanti del personale e dei pensionati, **dei quali uno assegnato di diritto all'Associazione dei Pensionati dello Stato. Per ogni membro è designato un supplente.***

1.5.3 Presa di posizione del Consiglio di Stato sul parere delle Organizzazioni del personale e dell'Associazione dei pensionati

Il Consiglio di Stato, preso atto di queste osservazioni sulla presente modifica di legge ha ritenuto opportuno prendere in considerazione alcune delle proposte formulate, mentre per le altre, pur se meritevoli di essere approfondite, ha ritenuto che l'esame debba essere rinviato in attesa di poterle sottoporre alla Commissione della Cassa.

In particolare il Consiglio di Stato ha accolto:

- la proposta di completare il commento all'art. 4 cpv. 4 indicando in senso generale quali categorie entrano in considerazione. Tuttavia un'indicazione sistematica di quest'ultime non è proponibile in quanto limita la flessibilità della norma alle esigenze e necessità future;
- la proposta di introdurre una norma transitoria per la soppressione graduale del supplemento sostitutivo in favore della moglie. Questa modifica non è stata quantificata a bilancio tecnico; si è comunque coscienti che questa comporta ripercussioni finanziarie per la Cassa.

Tuttavia, nell'ambito delle puntuali verifiche tecnico attuariali che gli organi direttivi della Cassa saranno chiamati ad eseguire, si potrà valutare l'incidenza di questa modifica.

Qualora la situazione effettiva dovesse scostarsi dalle previsioni fatte e soprattutto gli obiettivi fissati non dovessero essere più raggiungibili, la Commissione della Cassa potrà proporre tempestivamente gli opportuni correttivi.

Non ha invece accolto:

- la proposta di riduzione del periodo di computo da 10 a 5 anni per stabilire lo stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia e anticipata.
Secondo gli studi eseguiti l'accoglimento di questa proposta annullerebbe quasi integralmente gli effetti della misura di risanamento stessa.
Viene quindi condivisa la proposta della Commissione della Cassa ed il suggerimento del perito;
- la proposta di modificare il contenuto della disposizione sulla revisione interna.
Il motivo di questa decisione negativa è da attribuire al fatto che all'Ufficio di controllo come pure all'organo di revisione interna deve essere garantita la completa indipendenza degli organi direttivi della Cassa, nel rispetto delle disposizioni federali;
- la proposta di modificare le disposizioni inerenti ai diritti acquisiti.
Si ritiene che la disposizione così come presentata risponda integralmente alle esigenze di salvaguardare questi diritti nella misura in cui si intenda tutelarli.

Per quanto concerne le altre proposte non oggetto della presente modifica di legge, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno non entrare nel merito.

Quest'ultime potranno eventualmente essere esaminate in seguito dalla Commissione della Cassa, la quale, nell'ambito delle competenze conferitegli dall'art. 43 LCP, potrà sempre proporre eventuali ulteriori modifiche.

1.6 Suggerimento del perito della Cassa

Riportiamo integralmente la citazione contenuta nello studio del novembre 1997 sulle misure di risanamento della Cassa:

"La Commissione della Cassa ha esaminato delle possibili misure di risanamento con l'obiettivo di stabilizzare il grado di copertura sopra l'80% a lungo termine. Ci ha incaricati di studiare la relativa quantificazione finanziaria.

Abbiamo studiato la presunta evoluzione della situazione finanziaria della Cassa per i prossimi 15 anni, mettendo in evidenza l'influsso di queste misure. L'evoluzione indica che solo con una redditività netta del patrimonio di almeno il 5.5% e con la realizzazione di tutte le misure classificate a livello A e B quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto. Attiriamo l'attenzione in modo particolare sull'argomento della redditività."

"La Commissione della Cassa precisa che i risultati dello studio di evoluzione devono però essere interpretati con prudenza visto che si basano su delle ipotesi. L'evoluzione della situazione finanziaria della Cassa dev'essere seguita con particolare attenzione. Se la realtà dovesse allontanarsi dalle ipotesi utilizzate, occorrerebbe allora imperativamente prendere altre misure di risanamento (rialzo dell'età di ritiro "tecnica", finanziamento del supplemento sostitutivo da parte dell'assicurato)."

1.7 Conseguenze finanziarie e attuariali

La tabella riassuntiva del perito, che tiene pure conto della prospettata progressiva parificazione dei contributi fra assicurati e datori di lavoro, indica le incidenze delle singole misure.

Lo studio evolutivo basato su 15 anni indica l'evoluzione futura della situazione della Cassa pensioni.

L'adozione delle varie misure, sostenuta da un'attenta vigilanza sulla situazione tecnico-attuariale della Cassa, dovrebbe permettere di raggiungere gli obiettivi fissati e di tenere sotto controllo l'evoluzione stessa.

Le seguenti tabelle indicano l'incidenza delle singole misure sulla situazione della Cassa pensioni:

a. Ipotesi di lavoro

Aumento annuo dell'effettivo degli assicurati attivi dello 0.5% / redditività 5.5% - senza l'introduzione del limite del 90% dello stipendio assicurato, e con lo studio evolutivo

DEFINIZIONE	31.12.2001	31.12.2006	31.12.2011
Situazione di base	80.5%	80.2%	77.9%
Parificazione dei contributi	-1.9%	-2.0%	-2.0%
10a revisione AVS	<u>-0.0%</u>	<u>-0.4%</u>	<u>-0.9%</u>
Senza nessuna misura	78.6%	77.8%	75.0%
Grado d'occ. Medio nel suppl. sostitutivo	+0.2%	+0.3%	+0.5%
Adattamento suppl. sost. 10a revisione AVS	+0.0%	+0.1%	+0.2%
Stipendio assicurato medio (5 anni)	<u>+0.3%</u>	<u>+0.7%</u>	<u>+1.5%</u>
Con le misure classificate a livello A	79.1%	78.9%	77.2%
Soppressione complemento al suppl. sost.	+0.2%	+0.4%	+0.6%
Stipendio assicurato medio (10 anni) *	<u>+0.0%</u>	<u>+0.6%</u>	<u>+1.6%</u>
Con le misure classificate a livello A e B	79.3%	79.9%	79.4
Parificazione parziale dei contributi	+0.6%	+0.6%	+0.5%
Riduzione del contributo dei datori di lavoro dell'1% **	-1.1%	-2.0%	-2.8%
Soppressione temporanea del rincaro	<u>+3.0%</u>	<u>+3.2%</u>	<u>+3.4%</u>
Con tutte le misure	81.8%	81.7%	80.5%

*) Influsso supplementare.

***) Proposte della Commissione della Cassa: riduzione permanente.

Fonte Prasa – Peseux 13.05.1998, con la rettifica dovuta alla non introduzione della parificazione della quota di coordinamento fra assicurati al 31.12.1994 e dopo.

b. Aumento annuo dell'effettivo degli assicurati attivi dello 0.5% / redditività 5.5% – con l'introduzione del limite del 90% dello stipendio assicurato, senza studio evolutivo

DEFINIZIONE	31.12.2001	31.12.2006	31.12.2011
Situazione di base	80.5%	80.2%	77.9%
Parificazione dei contributi	-1.9%	-2.0%	-2.0%
10a revisione AVS	-0.0%	-0.4%	-0.9%
Senza nessuna misura	78.6%	77.8%	75.0%
Grado d'occ. medio nel suppl. sostitutivo	+0.2%	+0.3%	+0.5%
Adattamento suppl. sost. 10a revisione AVS	+0.0%	+0.1%	+0.2%
Stipendio assicurato medio (limite di 10% - media ultimi 10 anni)	+0.3%	+1.2%	+2.8%
Con le misure classificate a livello A	79.1%	79.4%	78.5%
Soppressione complemento al suppl. sost.	+0.2%	+0.4%	+0.6%
Con le misure classificate a livello A e B	79.3%	79.8%	79.1%
Parificazione parziale dei contributi	+0.6%	+0.6%	+0.5%
Riduzione permanente del contributo dei datori di lavoro dell'1% *	-1.1%	-2.0%	-2.8%
Soppressione temporanea del rincaro	+3.0%	+3.2%	+3.4%
Con tutte le misure	81.8%	81.6%	80.2%

*) Proposte della Commissione della Cassa: riduzione permanente.

Fonte Prasa – Peseux 03.09.1998.

2. CAPITOLO I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII - COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La modifica rispecchia i nuovi principi di tecnica legislativa seguiti dal Centro di legislazione.

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

La proposta segue il suggerimento del perito inteso a regolamentare in modo chiaro le modalità di affiliazione degli Enti esterni.

Essa ha lo scopo di indicare preventivamente quali sono gli obblighi del datore di lavoro esterno nei confronti della Cassa in caso di disavanzo tecnico.

In concreto il datore di lavoro, in caso di disdetta collettiva della convenzione, sarà chiamato a coprire il disavanzo tecnico, riferito alle prestazioni di libero passaggio riconosciute dalla Cassa pensioni agli assicurati.

Per gli enti esterni, già affiliati alla Cassa al momento dell'introduzione della modifica, sono garantite le aspettative: le convenzioni esistenti non vengono modificate.

In ambedue i casi, dinanzi ad una disdetta collettiva, la Commissione della Cassa si riserverà il diritto di valutare l'opportunità o meno di mantenere affiliati i pensionati.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

La Cassa pensioni, avvertendo la necessità di una maggiore flessibilità, si riserva la possibilità di introdurre un piano assicurativo alternativo da applicare a particolari categorie di dipendenti. Si tratta di un piano assicurativo basato sui minimi previsti dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Questa possibilità è giustificata dal fatto che questi dipendenti, secondo le norme attuali della Legge sulla Cassa pensioni, non sarebbero comunque assicurati; tuttavia il datore di lavoro (cfr. Stato), secondo le norme federali, è obbligato a garantire la previdenza professionale per queste categorie. Entrano in considerazione per esempio i programmi occupazionali e determinati rapporti di lavoro definiti tramite mandato, che non soggiacciono alle disposizioni previste dalla LORD, ma assoggettati all'AVS come rapporti di lavoro dipendente. Non entrano in considerazione, per l'applicazione di questo piano alternativo, il personale ausiliario ed il personale assunto con un incarico da dipendente.

Art. 7 cpv. 3 (modifica)

Si tratta di una modifica di tipo formale. La precedente disposizione indicava che il trasferimento della prestazione di libero passaggio doveva essere effettuata, nel caso in cui non era possibile il trasferimento ad altre istituzioni di previdenza, alla Banca dello Stato. La proposta di modifica lascia la possibilità di trasferire la prestazione di libero passaggio anche ad altri istituti.

Art. 7 cpv. 4 (modifica)

Si tratta di una modifica di tipo formale e di competenza. Infatti, secondo le norme di legge entrate in vigore l'01.01.1995, la Commissione Amministrativa è stata sostituita dalla Commissione della Cassa; la competenza di stipulare delle convenzioni con Istituti di previdenza viene demandata al Comitato nell'ambito delle competenze di gestione assegnategli dalla Legge.

Art. 7 cpv. 8 (nuovo)

Il calcolo della prestazione di libero passaggio al momento dell'uscita, ad esclusione dei casi in cui viene applicato il minimo previsto dall'art. 17 LFLP del 17.12.93 (cfr. calcolo in percentuale sui contributi personali), viene eseguito sulla pensione di vecchiaia acquisita. L'introduzione delle modalità di calcolo della pensione di vecchiaia sullo stipendio determinante, calcolato sulla media degli ultimi 10 anni (compresa la norma transitoria B cpv. 1), impone pure il calcolo della prestazione di libero passaggio con lo stesso sistema. Tuttavia si è ritenuto che il calcolo sullo stipendio determinante debba essere eseguito a partire da 48 anni, tenendo conto degli stipendi acquisiti al momento dell'uscita, più quello acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore di questa disposizione, moltiplicato per il numero degli anni mancanti rispetto al periodo complessivo di 10 anni. Sino a 48 anni il calcolo non subisce variazioni rispetto all'attuale situazione. Nel regolamento dovranno essere inserite le relative tabelle di capitalizzazione.

Art. 10 cpv. 5 (modifica)

Anche in questo caso si tratta di una modifica formale. La competenza di fissare lo stipendio assicurato nei casi speciali deve essere demandata al Comitato, come indicato al commento dell'art. 7.

Art. 11 cpv. 5 (modifica)

Anche in questo caso si tratta di una modifica formale. Per le motivazioni citate la competenza va assegnata al Comitato.

Queste modifiche sono giustificate dal fatto che la Commissione della Cassa ha competenza di vigilanza e non di gestione come determinate disposizioni ancora in vigore le assegnano. E' in ogni caso corretto segnalare il cambiamento proposto.

Art. 16 cpv. 3 (stralcio)

La proposta di stralcio è giustificata dal fatto che per motivi di trasparenza si è ritenuto opportuno inserire un nuovo articolo e precisamente l'art. 16a, il quale chiarisce in modo più esplicito le modalità d'intervento della Cassa pensioni, sulla base della giurisprudenza oggi conosciuta.

Art. 16a (nuovo)

Questa nuova disposizione, come ricordato nel commento dell'art. 16, è stata voluta per regolamentare in modo chiaro le procedure e i diritti degli affiliati alla Cassa pensioni.

La decisione della Cassa, presa sulla base della delibera AI, così come prevista dalla norma federale in materia di previdenza professionale, tutela il diritto del dipendente di beneficiare dello stipendio integrale come previsto dai contratti di lavoro.

La retroattività delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo la delibera dell'Ufficio AI, tuttavia non prima dell'esaurimento del diritto allo stipendio pieno previsto dalle norme contrattuali. Questa disposizione è legata ovviamente al contratto di lavoro del dipendente dello Stato, rispettivamente degli enti esterni.

Art. 17 cpv. 5 (nuovo)

Le norme federali permettono di capitalizzare le rendite di poco conto; questa proposta si giustifica con il fatto che si vuol evitare il versamento sotto forma di rendita mensile di prestazioni irrisorie. Inoltre gli assicurati, in generale, privilegiano il versamento in capitale.

Esempio di calcolo per un assicurato entrato alla Cassa pensioni prima dell'01.01.1995 con 1 anno di assicurazione a 60 anni (classe 22 al minimo)

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE
Pensione di diritto Fr. 1'100.- : 13 = fr. 85.-	Pensione di diritto: capitalizzazione: fr. 15'462.-

I limiti di capitalizzazione sono quelli fissati dall'art. 37 cpv. 2 LPP; i relativi tassi di conversione sono stabiliti per regolamento.

Art. 22 cpv. 1 (modifica)

Si tratta di una modifica voluta per tenere più equamente conto dell'evoluzione della carriera e della copertura previdenziale degli assicurati. E' una misura che limita in modo importante gli impegni della Cassa ed attutisce le conseguenze delle promozioni in fine carriera, notoriamente molto onerose per una Cassa pensioni in primato di prestazioni. Tiene altresì conto della compensazione integrale del rincaro nella determinazione dello stipendio assicurato.

Le valutazioni fatte all'interno dell'Amministrazione cantonale indicano che un funzionario completa la sua carriera, in generale, entro i 55 anni. Per questa ragione il calcolo sulla media è stato allungato sull'arco di 10 anni; un periodo più breve (esempio 5 anni) avrebbe influssi contenuti e non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi di risanamento che si intendono perseguire anche con questa misura. Inoltre la misura di risanamento permette di limitare l'evoluzione dello stipendio assicurato dovuto al computo integrale del rincaro.

Va ricordato innanzitutto che, in linea di principio, i diritti dei funzionari nei confronti dello Stato quale datore di lavoro possono essere modificati dal Legislatore e poco importa a tal riguardo che essi tendano al pagamento del salario, delle pensioni o di indennità: essi, per conseguenza, non costituiscono diritti acquisiti (cfr. Grisel, *Traité de droit administratif*, pag. 593).

Per limitare la riduzione delle prestazioni, che potrebbe essere molto importante in caso di forte inflazione, viene proposta l'introduzione di un limite oltre il quale la media non ha effetto.

Il limite proposto è pari al 10%: il calcolo delle prestazioni avverrà in ogni caso al minimo al 90% sull'ultimo stipendio assicurato. Questa proposta è ritenuta ragionevole.

Tenuto conto di queste considerazioni il calcolo dello stipendio determinante, terminato il periodo transitorio (cfr. norma transitoria B cpv. 1 della presente proposta di modifica di legge), avverrà quindi computando gli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, a partire dall'età di 48 anni.

L'applicazione della media a partire da 48 anni è giustificata dal fatto che secondo l'art. 23 della legge ogni assicurato può chiedere il pensionamento anticipato a partire da 58 anni. Una diversa applicazione di questo limite creerebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati.

Art. 22 cpv. 6 (nuovo)

Viene definito in modo chiaro cosa s'intende per periodo di assicurazione. Esso è composto dal periodo di contribuzione presso la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, più il periodo acquistato mediante la prestazione di libero passaggio o con il riscatto individuale. Questa definizione rispetta quanto contenuto nelle norme federali in materia di previdenza professionale (cfr. LPP/OPP).

Inoltre viene specificato che il calcolo del periodo d'assicurazione viene eseguito in giorni (360); questo tiene conto del principio, già introdotto con la modifica entrata in vigore il 01.01.1995, legato al parallelismo fra periodo di contribuzione e prestazioni.

Art. 22 cpv. 7 (nuovo)

Questa disposizione precisa le modalità di calcolo dello stipendio determinante per il calcolo della pensione di vecchiaia, di quella anticipata e le relative pensioni di reversibilità in caso di decesso del pensionato e, conseguentemente, quella della prestazione di libero passaggio.

Nel computo viene preso in considerazione lo stipendio assicurato acquisito al 31 dicembre per tutti gli anni riferiti al periodo di computo del periodo di 10 anni. Unica eccezione è quella riferita all'anno del pensionamento: in questo caso si prende in considerazione l'ultimo stipendio assicurato mensile, riportato ovviamente su base annua, per il computo dei 10 stipendi assicurati determinanti per la definizione della media.

Art. 23 cpv. 3 (nuovo)

In questo caso valgono le considerazioni fatte per la modifica dell'art. 22 (pensione di vecchiaia); tuttavia è possibile che la misura, nel caso del pensionamento anticipato, sia più incisiva perché verosimilmente toccherà una fascia più ampia di persone ancora in carriera.

Art. 25 cpv. 1 (modifica)

Con la modifica proposta si vuole garantire in primo luogo il calcolo sull'ultimo stipendio assicurato, anziché sulla media degli ultimi 10 anni, della pensione d'invalidità.

Inoltre, per analogia con il calcolo della percentuale di rendita, anche il tasso di contribuzione medio viene proiettato a 65 anni (limite di pensionamento obbligatorio).

Questa proposta è giustificata dal principio della tutela dell'invalidità prematura. Infatti si può ritenere che un invalido, dal profilo finanziario abbia maggiori impegni rispetto al pensionato per vecchiaia.

Inoltre non bisogna dimenticare che un invalido in generale non ha più alcuna prospettiva di carriera, ciò che si ripercuote sulla situazione previdenziale. La proposta limita queste conseguenze e rispetta le disposizioni federali.

Art. 27 cpv. 2 (modifica)

a) Soppressione supplemento sostitutivo per la moglie per gli assicurati in età AVS

Questa norma introduce un allineamento alle disposizioni AVS che non prevedono più la rendita completiva per la moglie, senza introdurre alcuna norma transitoria, e costituisce un ulteriore passo nell'ambito della parità fra uomo e donna.

Il versamento del supplemento sostitutivo, in questi casi, rappresenta un vantaggio, rispetto ad altri Fondi di previdenza che non prevedono questa prestazione. La Cassa pensioni non deve sostituirsi in maniera ingiustificata all'AVS in caso di riduzione delle prestazioni, adottate per motivi di risparmio dell'AVS stessa. Ovviamente queste norme, come pure altre analoghe, non toccano le rendite in corso.

Esempio supplemento sostitutivo – assicurato con 30/40 pieni di contribuzione

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE	DIFFERENZA
Suppl. sostitutivo fr. 6'151.-	Suppl. sostitutivo fr. -.-	fr. 6'151.-
Rendita AVS Massima fr. 24'120.-	Rendita AVS Massima fr. 24'120.-	

b) soppressione supplemento sostitutivo per coniugato

Questa modifica consente di conseguire un risparmio ed incide sulla copertura previdenziale degli assicurati della Cassa.

In futuro non vi saranno quindi più differenze fra coniugato e celibe/nubile. Per quanto riguarda la soppressione di questo supplemento è prevista la norma transitoria. Il supplemento sarà una percentuale unica della rendita individuale AVS massima, con i correttivi riferiti al periodo di assicurazione e al tasso di contribuzione medio.

Occorre osservare peraltro che vi sono Casse pensioni che applicano disposizioni molto più restrittive di quelle oggi proposte. Basti pensare alle Casse che prevedono il rimborso del supplemento sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita AVS (cfr. fra le altre la Cassa federale d'assicurazione).

La misura proposta può essere considerata ragionevole e permette comunque di mantenere un buon livello di copertura del piano previdenziale.

Esempio supplemento sostitutivo – assicurato con 30/40 pieni di contribuzione

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE	DIFFERENZA
a) a 58 anni Suppl. sostitutivo per coniugato fr. 25'320.-	a) a 58 anni Suppl. sostitutivo per coniugato fr. 19'477.-	fr. 5'841.-
b) a 60 anni Suppl. sostitutivo per coniugato fr. 26'653.-	b) a 60 anni Suppl. sostitutivo per coniugato fr. 20'502.-	fr. 6'151.-

Art. 27 cpv. 3 (modifica)

L'introduzione del grado di occupazione medio per il calcolo del supplemento sostitutivo è giustificata dal fatto che si tratta di applicare lo stesso concetto di calcolo della pensione.

Questo sistema di calcolo costituisce sicuramente un più equo e corretto computo dei diritti previdenziali dell'assicurato; esso consente di garantire la parità di trattamento fra gli assicurati.

Esempio di calcolo per un assicurato con 30/40 anni di assicurazione – grado di occupazione: 80%

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE	DIFFERENZA
a) a 58 anni Suppl. sostitutivo fr. 25'320.-	a) a 58 anni Suppl. sostitutivo fr. 15'582.-	fr. 9'738.-
b) a 60 anni Suppl. sostitutivo fr. 26'653.-	b) a 60 anni Suppl. sostitutivo fr. 16'402.-	fr. 10'251.-

Art. 27 cpv. 4 (nuovo)

L'introduzione della 10a revisione AVS ha comportato per la Cassa pensioni un aumento degli impegni per quanto riguarda il riconoscimento del supplemento sostitutivo.

Infatti sinora, il supplemento sostitutivo per il personale femminile viene riconosciuto fino al compimento dei 62 anni.

Con la modifica delle norme AVS, la Cassa si vedrà costretta a versare il supplemento sostitutivo perlomeno ancora per uno o due anni.

La Cassa pensioni ritiene quindi corretto adeguarsi per analogia, alla 10a revisione AVS, riconoscendo il supplemento sostitutivo sino al momento in cui l'assicurato o l'assicurata non raggiungono il diritto alla rendita AVS. Si tratta di un miglioramento della copertura previdenziale garantita dalla Cassa pensioni. Tuttavia, nel periodo in cui l'assicurato o l'assicurata potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non ne fanno uso, è ragionevole riconoscere ancora il supplemento sostitutivo, applicando però le riduzioni previste dalle norme AVS.

Si propone quindi di introdurre queste riduzioni per limitare i maggiori oneri finanziari che ne derivano per la Cassa pensioni. Questa norma dovrà essere applicata anche agli attuali beneficiari di rendita al momento in cui si verificheranno questi cambiamenti.

a) Esempio di calcolo per un assicurato celibe/divorziato con 30/40 anni di assicurazione pieni senza computo del grado di occupazione – collocamento a riposo a 60 anni

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE	DIFFERENZA
Suppl. sostitutivo fr. 20'502.-	Suppl. sostitutivo a 64 anni 01.01.1999/31.12.2000 (-6.8%): fr. 19'108.-	fr. 1'394.-
	Suppl. sostitutivo a 63 anni 01.01.2001 (-13.6%): fr. 17'714.-	fr. 2'788.-

b) Esempio di calcolo per un assicurato coniugato con 30/40 anni di assicurazione pieni – collocamento a riposo a 60 anni – prima dell'entrata in vigore delle nuove proposte

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE	DIFFERENZA
Suppl. sostitutivo fr. 26'653.-	Suppl. sostitutivo a 64 anni 01.01.1999/31.12.2000 (-6.8%): fr. 24'841.-	fr. 1'812.-
	Suppl. sostitutivo a 63 anni 01.01.2001 (-13.6%): fr. 23'028.-	fr. 3'625.-

c) Esempio di calcolo per un'assicurata con 30/40 anni pieni di assicurazione pieni – collocamento a riposo a 60 anni – al raggiungimento dei 62 anni ed in seguito

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE	MAGGIOR COSTO PER LA CASSA
Suppl. sostitutivo a 62 anni fr. -.- OSS.: diritto facoltativo alla rendita AVS.	Suppl sostitutivo a 62 anni 01.01.2001/31.12.2004 (-3.4%): fr. 19'805.-	fr. 19'805.-
	Suppl. sostitutivo a 63 anni 01.01.2005/31.12.2009 (-6.8%): fr. 19'108.-	fr. 19'108.-
	Suppl. sostitutivo a 64 anni 01.01.2010 (-13.6%): fr. 17'714.-	fr. 17'714.-

Art. 27 cpv. 5 (nuovo)

Con l'introduzione della possibilità di capitalizzare le pensioni cosiddette di poco conto, è corretto prevedere la capitalizzazione del supplemento sostitutivo nei casi in cui esiste il diritto.

I tassi di conversione sono indicati nel regolamento di applicazione.

Esempio di calcolo per un assicurato entrato alla Cassa pensioni prima dell'01.01.1995 con 1 anno di assicurazione a 60 anni

SITUAZIONE ATTUALE	NUOVA SITUAZIONE
Supplemento sostitutivo annuo nubile, celibe / nubile Fr. 683.-	Supplemento sostitutivo capitalizzato per celibe/nubile fr. 3'025.-

Art. 28 cpv. 1 (modifica)

La vecchia disposizione prevedeva che la prestazione parziale della Cassa è proporzionale al grado d'invalidità e alla rendita AI. Questo significava che, nei casi in cui un assicurato era portatore di un grado d'invalidità pari al 40% o più ma inferiore al 50%, aveva diritto ad una pensione corrispondente al 25%. La proposta prevede invece di assegnare una pensione del 40%, per i casi in cui l'assicurato è riconosciuto invalido dall'AI nella misura almeno del 40% o più, ma inferiore al 50%. Si tratta quindi di un miglioramento a favore degli assicurati.

E' opportuno ricordare che in materia di Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25.06.1982 non viene assegnata alcuna prestazione nei casi in cui l'invalidità è inferiore al 50% (cfr. art. 23 LPP).

La Commissione della Cassa non ha condiviso il parere del perito, il quale, adducendo motivi legati al risanamento finanziario della Cassa e comportando la proposta un maggior onere, ha suggerito di mantenere la situazione in vigore. Secondo i calcoli allestiti al 31 dicembre 2011, l'incidenza di questa proposta è di circa fr. 4.6 mio; anche introducendo questa disposizione, il grado di copertura dovrebbe comunque situarsi attorno all'80% in virtù delle misure di risanamento proposte.

Sulla base di questa motivazione di ordine finanziario e sociale, a tutela di questi invalidi parziali, la Commissione della Cassa ha proposto questa modifica.

Art. 29 cpv. 1 (modifica)

L'introduzione a contare dal 1. gennaio 1985 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ha sancito il principio del parallelismo delle decisioni fra primo e secondo pilastro in materia d'invalidità.

Le successive sentenze, in particolare, del Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno confermato questo principio.

Tuttavia alcuni Fondi di previdenza, in determinate situazioni, hanno mantenuto la loro autonomia in questo senso, riservandosi la facoltà di procedere al pensionamento per invalidità, indipendentemente dalle decisioni prese in materia di rendita federale d'invalidità.

La proposta ha come obiettivo di assegnare e mantenere una certa autonomia della Cassa in materia di riconoscimento della pensione d'invalidità. Attualmente questa norma non viene praticamente applicata in quanto si fa capo di regola alla decisione presa in materia di rendita federale d'invalidità.

Viene pure abrogata la lettera c della disposizione in vigore che prevedeva la decisione autonoma nel caso in cui l'AI non si fosse ancora pronunciata. Questa fattispecie viene regolata con la proposta d'introduzione del nuovo art. 29a.

Art. 29 cpv. 2 (modifica)

L'inizio del diritto alle prestazioni è stabilito secondo l'art. 16a della presente legge. Questa modifica è la conseguenza dell'introduzione del nuovo art. 16a. Rispetto alla situazione attuale sono stati separati il principio dell'inizio del diritto alle prestazioni e la definizione del grado d'invalidità, le revisioni, la modifica o la riduzione delle prestazioni.

Art. 29 cpv. 3 (nuovo)

Per stabilire il grado d'invalidità, la revisione o riduzione dell'ammontare delle prestazioni determinante è la decisione presa in materia di rendita federale d'invalidità. Questa analogia è corretta.

Art. 29a (nuovo)

L'introduzione di questo nuovo articolo permette alla Cassa di intervenire in casi particolari. Nonostante le varie disposizioni, talvolta si verificano situazioni molto difficili soprattutto sotto l'aspetto umano. Può accadere che un dipendente, pur senza perdita finanziaria finale in caso di riconoscimento dell'invalidità, si ritrovi senza più alcuna fonte di sostentamento in quanto ha esaurito i propri diritti contrattuali. In questi casi non rimane altro che il ricorso all'assistenza sociale con tutte le implicazioni che ne derivano.

Senza stravolgere l'attuale ordinamento la modifica proposta intende quindi tutelare quei casi bisognosi di un intervento, che dovrebbero comunque essere tutto sommato rari. Ovviamente, il riconoscimento delle prestazioni dovrà essere basato su puntuali ed approfonditi certificati medici che giustifichino la richiesta dell'assicurato.

Art. 30 cpv. 1 (modifica)

Oltre che di una modifica formale, proposta per allineare le competenze decisionali dei nuovi organi direttivi della Cassa, si tratta anche di precisare meglio gli aspetti legati al controllo medico dei pensionati per invalidità prima del compimento dei 60 anni di età riferito all'applicazione degli art. 29 e 29a della presente legge. Infatti, nei casi in cui la decisione è presa in modo autonomo dalla Cassa, non vi sono revisioni da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità e quindi è necessario che la Cassa abbia il diritto di poter verificare che le condizioni che hanno portato al riconoscimento della prestazione d'invalidità non siano cambiate nel tempo.

Art. 34 cpv. 1, 2 e 3 (stralcio)

Considerata l'analogia con le decisioni prese in materia di Assicurazione federale per l'invalidità, le quali sono soggette a revisione periodica, il mantenimento dell'art. 29 e l'introduzione dell'art. 29a, il pensionamento provvisorio può essere ritenuto una possibilità superflua.

Infatti, per principio, non può esistere il diritto ad una pensione d'invalidità senza il parallelo riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità federale; nei casi particolari dove l'AI ha rifiutato la rendita, oppure non si è ancora pronunciata, la Cassa ha la possibilità di intervenire riconoscendo eventuali prestazioni e quindi può sopperire ad eventuali vuoti assicurativi.

Art. 37 cpv. 1 (modifica)

Per analogia a quanto proposto per l'invalidità, il Consiglio di Stato ha ritenuto equo e giusto che in caso di decesso in servizio, il calcolo delle prestazioni sia fatto sull'ultimo stipendio assicurato. Le motivazioni a sostegno di questa valutazione sono le stesse di quelle indicate per l'art. 25 della presente legge.

Art. 40 cpv. 1 (modifica)

Per analogia a quanto proposto per l'invalidità, il Consiglio di Stato ha ritenuto equo e giusto che in caso di decesso in servizio, il calcolo delle prestazioni sia fatto sull'ultimo stipendio assicurato. Le motivazioni a sostegno di questa valutazione sono le stesse di quelle indicate per l'art. 25 della presente legge.

Art. 43 cpv. 2 (modifica)

Viene accolta la proposta contenuta nell'iniziativa parlamentare generica dell'On. Avv. Fulvio Pezzati e confirmatari.

La presentazione separata dei conti al Gran Consiglio permette di evitare eventuali vincoli nelle procedure di approvazione dei conti dello Stato e viceversa.

Con questa proposta, unitamente a quella della designazione dell'Ufficio di controllo esterno, viene marcata ancora maggiormente l'autonomia della Cassa.

Tuttavia la presentazione dei conti deve avvenire comunque tramite il Consiglio di Stato. Infatti dal profilo istituzionale la Commissione non può presentare direttamente messaggi, modifiche di legge, ecc. Questo compito spetta all'Autorità politica.

Art. 46 cpv. 1 (modifica)

Come indicato al commento dell'art. 43 cpv. 2, si tratta di uno dei postulati dell'iniziativa dell'On. Fulvio Pezzati.

La designazione di un ufficio di controllo esterno, oltre che opportuna, consentirà di far capo ad un ente completamente estraneo alla realtà dell'Amministrazione. Questo potrebbe portare un ulteriore contributo al miglioramento dell'organizzazione della Cassa, volta ad una sempre maggiore flessibilità e trasparenza.

Art. 46a (nuovo)

L'art. 53 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità definisce i compiti in generale dell'"Ufficio di controllo".

Nel presente messaggio ciò è stato definito all'art. 46 delle modifiche di legge.

La Cassa rinuncia all'Ispettorato delle Finanze come ufficio di controllo per far capo ad un perito esterno, tuttavia, vista l'importanza del patrimonio della Cassa pensioni, si ritiene opportuno e ragionevole mantenere la possibilità di affidare compiti di revisione interna all'Ispettorato delle finanze.

Si potrà quindi ricorrere a quest'ultimo a dipendenza delle necessità e delle esigenze degli Organi direttivi della Cassa. I compiti saranno quindi definiti di volta in volta.

Verrà così ulteriormente rafforzato il controllo interno sulla Cassa pensioni, a tutela delle aspettative degli Organi direttivi e soprattutto degli affiliati.

Art. 59 cpv. 2 (modifica)

Si tratta di una modifica formale al fine di adeguare la norma all'attuale situazione organizzativa della Cassa.

Art. 60 (modifica)

Si tratta di una modifica formale al fine di adeguare le norme vigenti all'attuale sistema organizzativo della Cassa.

Norme transitorie

A - cpv. 1, 2 e 3

Il Legislatore intende tutelare e garantire i diritti acquisiti dei beneficiari di rendita, in particolare con la non retroattività delle nuove disposizioni laddove, beninteso, si ponga un effettivo problema di retroattività.

B - cpv. 1, 2, 3 e 4

cpv. 1

Il Legislatore, ha ritenuto opportuno non dare effetto retroattivo, oltre che alla norma come tale, anche alle modalità di calcolo dello stipendio determinante sulla media degli ultimi 10 anni. Sentito il perito si è ritenuto tuttavia equo e ragionevole proporre il calcolo della media tenuto conto degli stipendi effettivamente conseguiti dopo l'entrata in vigore della presente norma, cumulati allo stipendio acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore di questa disposizione, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite complessivo di 10 anni.

La tabella seguente, allestita con i criteri utilizzati dal perito nello studio evolutivo, indica le ripercussioni finanziarie - classe 24 - massimo.

Proposta del messaggio				Prestazioni attuali			Riduzione prestazioni
anno	stipendio assicurato	stipendio medio	pensione vecchiaia	anno	stipendio assicurato	pensione vecchiaia	
1999	63'505		60%			60%	
2000	64'784						
2001	65'963						
7 anni al 31.12.98	(62'755 x 7) 439'285						
Totali	633'537	63'354	38'012	2001	65'963	39'578	1'566

cpv. 2

L'inserimento di questa norma transitoria è stato voluto per garantire la situazione vigente agli attuali Enti esterni, per i quali sono in vigore le convenzioni secondo le vecchie disposizioni; è quindi escluso il recupero del deficit tecnico derivante dal riconoscimento delle prestazioni di libero passaggio al 100% in caso di disdetta collettiva, nei confronti di questi Enti esterni.

cpv. 3

L'introduzione di questa disposizione è stata voluta per garantire equità di trattamento fra i beneficiari di rendita all'entrata in vigore della presente disposizione e i futuri beneficiari. In particolare questa disposizione è riferita alla riduzione del supplemento sostitutivo per le pensionate nel periodo 62/64 anni e per i pensionati nel periodo 63/64 anni.

cpv. 4

Accogliendo la richiesta formulata dalle Organizzazioni del personale in sede di consultazione del messaggio, il Consiglio di Stato propone che la soppressione del supplemento sostitutivo in favore della moglie avvenga in modo graduale. E' prevista quindi una fase transitoria di 4 anni, al fine di attenuare gli effetti di questa soppressione.

La soppressione graduale permetterà quindi agli aventi diritto di pianificare con un certo anticipo la propria decisione di pensionamento. Per la Cassa questo costituisce un maggior onere non ancora quantificato a bilancio tecnico.

Vi è comunque da ritenere che la Cassa possa sopportare a medio termine questo maggior onere causato dalla norma transitoria.

I valori del grado di copertura sull'arco dei 15 anni non dovrebbero subire grandi sconvolgimenti dovuti a questa misura.
Lo sforzo della Cassa nei confronti degli affiliati va comunque segnalato.

Norme finali

E' intenzione del Consiglio di Stato garantire la possibilità di poter chiedere il pensionamento con il vecchio regime a tutti gli assicurati che ne hanno già il diritto al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Per l'entrata in vigore della presente modifica, verrà pertanto stabilito un termine adeguato.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 8 aprile 1999 no. 4877 Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3, 4 (nuovi)

Assicurazione obbligatoria

³In caso di disdetta collettiva, l'Ente affiliato è tenuto a rimborsare alla Cassa pensioni la percentuale della prestazione di libero passaggio versata agli assicurati, corrispondente alla differenza fra il grado di copertura effettivo a bilancio tecnico al 31 dicembre dell'anno precedente ed il grado di copertura del 100%.

⁴La Cassa pensioni può adottare, per determinate categorie non sottoposte alla LORD, un piano assicurativo alternativo secondo le disposizioni minime della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Art. 7

Prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifica un evento assicurato dalla Cassa.

²La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio la Cassa è sciolta da ogni obbligo previdenziale.

³L'importo che non può essere trasferito ad un nuovo Istituto di previdenza è versato su un conto vincolato risparmio-previdenza bloccato a favore dell'assicurato presso un Istituto bancario.

⁴Il Comitato può stipulare convenzioni con Istituti di previdenza mediante le quali la Cassa si impegna a trasferire all'Istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro la prestazione di libero passaggio acquisita dall'assicurato.

⁵Il Consiglio di Stato fissa con regolamento l'ammontare della prestazione di libero passaggio, secondo i criteri stabiliti dalla LPP.

⁶La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto:

- a) lascia definitivamente la Svizzera;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente;
- c) deve riscuotere una prestazione inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

⁷Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge.

⁸Fino al compimento dei 48 anni lo stipendio determinante corrisponde all'ultimo stipendio assicurato.

In seguito lo stipendio determinante è calcolato sulla media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti al 31 dicembre e di quelli non acquisiti, sino al limite dei 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

Art. 10 cpv. 5

Stipendio assicurato

⁵Il Comitato fissa lo stipendio assicurato per i casi speciali.

Art. 11 cpv. 5

Assicurati esterni

⁵In caso di dimissioni date durante un procedimento disciplinare, il Comitato decide circa la possibilità dell'assicurato di rimanere iscritto alla Cassa.

Art. 16 cpv. 3

Decorrenza della pensione

³Abrogato

Art. 16a (nuovo)

Decorrenza della pensione

¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

²Il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³Rimane riservato l'art. 29a della presente legge.

Art. 17 cpv. 5 (nuovo)

Pagamento della pensione

⁵Su richiesta del beneficiario, la rendita di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, può essere liquidata in capitale.

Art. 22 cpv. 1, 6 e 7 (nuovi)

Pensione di vecchiaia

¹La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%.
Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio assicurato medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

⁶Il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato.

⁷Lo stipendio determinante è quello valido al 31 dicembre di ogni anno; per l'anno del pensionamento, fa stato l'ultimo stipendio assicurato acquisito.

Art. 23 cpv. 3 (nuovo)

Collocamento a riposo anticipato

³La pensione anticipata è calcolata sullo stipendio determinante a norma dell'art. 22 della presente legge.

Art. 25 cpv. 1

Pensione d'invalidità

¹La pensione d'invalidità è calcolata sull'ultimo stipendio assicurato secondo l'aliquota, ritenuto un massimo del 60%, e il grado di occupazione medio validi per la pensione di vecchiaia che l'assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni.

Art. 27 cpv. 2 e 3, 4 e 5 (nuovi)

Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

²Il supplemento sostitutivo ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo.

³Il supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di occupazione medio valido per il calcolo della pensione.

⁴Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

⁵In caso di capitalizzazione della rendita secondo l'art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel Regolamento.

Art. 28 cpv. 1

Invalidità parziale

¹La prestazione parziale della Cassa è proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, ritenuto un grado d'invalidità minimo del 50%.
Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'AI pari almeno al 40% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%.

Art. 29 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

Decisioni autonome della Cassa

¹Il Comitato può decidere in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia e su richiesta dell'assicurato sulla domanda di pensionamento per motivi di salute se:

- a) l'AI ha rifiutato una rendita;
- b) l'AI ha riconosciuto un'invalidità parziale.

²Il Comitato stabilisce l'inizio e la fine del diritto alle prestazioni secondo l'art. 16a della presente legge.

³Il grado d'invalidità e l'eventuale riduzione o revisione del caso sono fissati applicando in analogia i criteri AI.

Art. 29a (nuovo)

Anticipo prestazioni d'invalidità

¹Il Comitato, su richiesta dell'assicurato può decidere di anticipare la rendita sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia se l'AI non si è ancora pronunciata e l'assicurato si trova in difficoltà economica.

²Il grado d'invalidità è adeguato alle decisioni prese in materia di rendita federale d'invalidità (AI) riservato l'art. 28 della presente legge, con facoltà di compensazione delle prestazioni versate.

Controllo medico

Art. 30 cpv. 1

¹Il Comitato ha diritto di far controllare in ogni tempo, da un medico di fiducia della Cassa, il grado d'invalidità di un pensionato che non abbia compiuto i 60 anni, collocato a riposo secondo gli artt. 29 e 29a della presente legge.

Art. 34

Pensionamento provvisorio

Abrogato

Art. 37 cpv. 1

Pensione vedovile

¹Se al momento del decesso l'assicurato era in attività, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della percentuale della pensione di vecchiaia del coniuge defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della presente legge. Lo stipendio determinante per il calcolo delle prestazioni è quello valido al verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 40 cpv. 1

Pensione agli orfani

¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della percentuale della pensione di vecchiaia del defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della presente legge. Lo stipendio assicurato determinante per il calcolo delle prestazioni è quello valido al verificarsi dell'evento assicurato. La rendita per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata percepita dal defunto.

Art. 43 cpv. 2

a) Competenze della Commissione della Cassa

²Presenta annualmente al Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato, i conti ed un rapporto di gestione, unitamente al rapporto dell'ufficio di controllo esterno.

Art. 46 cpv. 1

Ufficio di controllo esterno

¹La Commissione della Cassa designa l'Ufficio di controllo esterno per un periodo di quattro anni ai sensi dell'art. 53 LPP.

Art. 46a (nuovo)

Revisione interna

¹La Cassa può far capo all'Ispettorato delle Finanze per compiti di revisione interna.

²Le competenze dell'Ispettorato delle Finanze sono definite di volta in volta dagli Organi direttivi della Cassa.

Art. 59 cpv. 2

Segreto d'ufficio

²In caso di deposizione in giudizio, il Comitato della Cassa è competente per svincolare dal segreto d'ufficio i suoi membri ed i funzionari dell'Amministrazione.

Norme esecutive

Art. 60

Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione della Cassa, emana le disposizioni e le direttive di applicazione della presente legge.

II. - NORME TRANSITORIE

A) ¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B) ¹Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1998 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

²Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1. gennaio 1999 non sono modificate con l'entrata in vigore della presente modifica.

³Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

⁴In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

- nel 1999 58 anni o più
- nel 2000 59 anni o più
- nel 2001 60 anni o più
- nel 2002 61 anni o più

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso.

III. - NORME FINALI

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.